

Divisione ereditaria - operazioni divisionali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1319 del 12/01/2024 (Rv. 669929-01)

Formazione dello stato attivo dell'eredità - in genere - Rendiconto - Operazione preliminare ma non pregiudiziale - Configurabilità - Conseguenze - Istanza di parte - Necessità - Art. 345 c.p.c. - Applicabilità.

Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 c.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poiché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun dividendo, non si pone, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all'art. 345 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1319 del 12/01/2024 (Rv. 669929-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_0723, Cod_Proc_Civ_art_345